



## **Tribunale Ordinario di Verbania**

Il Giudice dott.ssa Antonietta Sacco,

ha pronunciato il seguente

### **DECRETO**

Letto il ricorso depositato il 3.10.2025, con cui Ferrarini Daniela ha chiesto di essere ammessa alla procedura di esdebitazione *ex art. 283 ccii*;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale adito, avendo la ricorrente la propria residenza in Nebbiuno (No), nel circondario del Tribunale,

rilevato che la ricorrente, persona fisica, può accedere alla procedura di cui all'art. 283 ccii, trattandosi di soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione coatta amministrativa o alle diverse procedure liquidatorie previste dalle leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

rilevato che la stessa non risulta avere mai fatto ricorso alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente;

considerato che l'istante, la quale non possiede immobili, né beni mobili di apprezzabile valore (risultando proprietaria solo di mobilio – già acquistato usato - di scarso valore e di un'autovettura utilitaria immatricolata nel 2001 con quasi 300.000 km, dal valore pressoché nullo), non appare in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, posto che, a fronte di una esposizione debitoria pari a complessivi € 197,992,95 (cfr. pagina 8 della relazione dell'OCC), la ricorrente (di anni 58 e facente parte di nucleo familiare di tre persone, tra cui una figlia minorenne in età scolare):

- gode di redditi da lavoro autonomo occasionale, quantificati in circa complessivi euro 8000 annui; analogalmente, anche il convivente percepisce redditi occasionali del medesimo

importo, sicché la somma delle entrate percepite, al netto delle spese di mantenimento indicate e documentate, risulta abbondantemente al di sotto della soglia individuata dal comma 2 dell'art. 283 CCII (a tal riguardo, poiché l'istante non presenta dichiarazioni dei redditi dal 2018, così come il compagno convivente, il Gestore OCC ha provveduto a verificare la verosimiglianza dei dati economici comunicati tramite l'acquisizione della bozza di attestazione ISEE precompilata dal portale INPS - che a sua volta attinge dalla banche dati pubbliche-, tramite l'esame dei movimenti delle carte prepagate intestate sia alla ricorrente che al convivente, dai quali emergono esclusivamente accrediti di importi ridotti e spese di minimo valore – come da documentazione prodotta – e la verifica *in loco* dello stato dell'autovettura, di cui è stata allegata documentazione fotografica);

- stante l'età anagrafica della stessa, risulta difficilmente collocabile nel mondo del lavoro, potendo tutt'al più ambire a un contratto di lavoro subordinato nel settore ristorazione (per affinità rispetto all'attività professionale da lei esercitata in passato), il cui importo medio di retribuzione non consentirebbe in ogni caso di superare la soglia indicata dall'art. 283 comma 2 CCII;

rilevato, poi, che la ricorrente non risulta possedere ulteriori risparmi, come si evince dal saldo negativo dell'unica carta prepagata intestata alla stessa;

osservato altresì che non sono emersi atti in frode compiuti dalla sig.ra Ferrarini, ritenuto, al contempo, che l'indebitamento non appare essersi formato per dolo o colpa grave dell'istante, in quanto:

- l'indebitamento è evidentemente legato alla contrazione – a partire già dall'anno 2009/2010 – dei redditi medi percepiti dalla ricorrente (accuratamente ricostruiti dal Gestore - cfr. pag. 9 relazione OCC), che era socia accomandataria di una piccola attività di ristorazione (aperta nel 2006 e cessata nel 2016), e che ha determinato l'accumulo – soprattutto a partire dall'anno 2012 – di imposte e contributi non pagati in favore di Erario e Inps, di forniture di merci non onorate e l'impossibilità di rimborsare le rate dei finanziamenti/mutui contratti con Banca

BPM e con Agos Ducato spa nell'anno 2011 e 2012, nonché di versare i canoni di locazione in favore del Comune di Meina, proprietario del locale ove veniva esercitata l'attività;

- l'indebitamento è relativo per la quasi totalità dell'importo ai debiti sorti e accumulati tra il 2012 e il 2016 nell'ambito dell'attività di impresa di cui la ricorrente era socia (essendo alquanto residuale l'indebitamento successivamente formatosi, pari a soli 3.419,26 euro);
- esso è stato aggravato dalla circostanza che in quegli stessi anni la sig. Ferrarini era l'unica a provvedere al sostentamento del nucleo familiare, in quanto il convivente risultava privo di occupazione lavorativa;

considerata, quindi, l'assenza di dolo, ovvero di colpa grave nella formazione dell'indebitamento, essendo quest'ultimo essenzialmente dipeso dalla contrazione dei ricavi netti derivante dall'alea insita nell'attività di impresa di cui la Ferrarini era socia e amministratrice, attività che, in ogni caso, continuava a produrre guadagno (seppur modesto) e che ha comunque avuto una durata limitata in quanto, dall'emergere delle prime difficoltà economico e finanziarie (a partire soprattutto dall'anno 2012), la stessa veniva chiusa nell'anno 2016, in linea con quanto normalmente può esigersi da un uomo medio che esercita piccola attività d'impresa; d'altronde, il giudizio di assenza di colpa grave è corroborato dalla considerazione che gli stessi istituti finanziatori – Banco BPM e Agos Ducato spa (che ad oggi vantano una parte consistente della voce che compone il debito complessivo in capo alla esponente) - già in una situazione allarmante quanto alla consistenza e contrazione dei redditi della richiedente, e quanto alla relativa situazione familiare, avessero concesso i finanziamenti negli anni 2011 e 2012 senza valutazione alcuna del merito creditizio – come relazionato dall'OCC -, infondendo nella debitrice una ragionevole fiducia circa l'affidabilità della propria capacità economico-finanziaria e offrendole lo strumento necessario per la prosecuzione dell'attività, che poi ha determinato solamente l'accumulo di debiti;

ritenuto, conclusivamente, che, in linea con quanto affermato dall'OCC, la situazione di sovraindebitamento sia da ricondursi al negativo andamento – per un tempo ritenuto congruo e

ragionevole, prima della conseguente cessazione - dell'attività di ristorante della società della Ferrarini, unitamente alla circostanza che quest'ultima abbia dovuto, per molto tempo e in concomitanza con gli anni bui dell'attività, far fronte da sola alle necessità e al mantenimento della famiglia (che ha tra l'alto visto nel 2009 la nascita di una figlia), di tal ché Ferrarini Daniela può essere considerata meritevole;  
visto l'art. 283 ccii;

**P.Q.M.**

- dichiara l'esdebitazione di **FERRARINI DANIELA** nata a MILANO (MI) il 30/08/1968, residente in VIA DEI CILIEGI N 1 – 28010 NEBBIUNO (NO), codice fiscale FRRDNL68M70F205O, fatto salvo l'obbligo a suo carico del pagamento dei debiti, entro tre anni dal presente decreto, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al parametro di riferimento indicato dal comma 2 dell'art. 283 CCII (si specifica che non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati);
- dispone che la ricorrente: a) renda, con cadenza annuale, a pena di revoca del beneficio, dichiarazione relativa alle eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 ccii, accompagnata dall'estratto conto dello strumento bancario o postale o della carta prepagata utilizzato per la gestione delle entrate e delle spese, nonché eventuali variazioni rilevanti, compresa la variazione del detto strumento bancario o postale; b) renda la detta dichiarazione all'OCC entro il mese di settembre di ciascun anno; c) la dichiarazione di cui al punto a) dovrà essere anticipata comunque nel momento in cui si manifestino eventuali sopravvenienze immediatamente e sicuramente rilevati ai sensi dell'art. 283 co. 1 e 2 ccii;
- dispone che l'OCC vigili nel triennio sul corretto adempimento degli obblighi sopra indicati a carico del debitore e comunichi immediatamente il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 283 co. 1 e 2 ccii;
- dispone che l'OCC presenti una relazione annuale relativa all'andamento della procedura;

- dispone che il presente provvedimento sia pubblicato, a cura dell’O.C.C. e a spese del debitore, **giorni cinque**, sul sito del Tribunale di Verbania, omessi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati e quelli inerenti il debitore di carattere sensibile o comunque non necessari;
- dispone che l’O.C.C. comunichi il presente provvedimento al debitore e a tutti i creditori, a mezzo pec ovvero con ottenimento comunque di ricevuta, entro 10 giorni dalla comunicazione dello stesso a cura della Cancelleria, con avviso della facoltà di proporre reclamo a norma dell’art. 124 ccii entro giorni trenta.

Si comunichi al PM e all’O.C.C.

Verbania, 30.10.2025

Il G.D.

Dott.ssa Antonietta Sacco